

**PRYSMIAN S.P.A.**

**Codice di Comportamento**

**Internal Dealing**

## INDICE

<b>I. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>II. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI.....</b>	<b>2</b>
<b>III. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI. ....</b>	<b>3</b>
<i>III.1 Tipologia delle operazioni da comunicare ed esenzioni dagli obblighi di comunicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>III.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti .....</i>	<i>5</i>
<i>III.3 Obblighi informativi della Società.....</i>	<i>6</i>
<b>IV. SOGGETTI PREPOSTI AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE, ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI E ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI. REGISTRO INTERNAL DEALING. ....</b>	<b>6</b>
<b>V. BLACK-OUT PERIOD .....</b>	<b>7</b>
<b>VI. SANZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>VII. ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>8</b>
<b>VIII. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>9</b>
<b>ALLEGATO 1.....</b>	<b>10</b>

## I. PREMESSA

In attuazione delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.596/2014, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**Testo Unico**”), e al Regolamento adottato con Delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (di seguito, la “**Società**” ovvero “**Prysmian**”) ha approvato il seguente Codice di Comportamento (di seguito, il “**Codice**”), diretto a disciplinare gli obblighi informativi relativi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti al successivo paragrafo II.

## II. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai sensi della normativa indicata in premessa, sono “**Soggetti Rilevanti**”:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo Prysmian, come di volta in volta individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione;
- (c) qualora Prysmian detenga una partecipazione in una società controllata direttamente o indirettamente e il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenti più del cinquanta per cento (50%) dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (la “**Società Controllata**”), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società Controllata, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata;
- (d) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (gli “**Azionisti Rilevanti**”).

Sono “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**”:

- 1) un coniuge, non separato legalmente, o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- 2) un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- 3) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- 4) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere 1), 2) o 3), o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

### **III. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.**

#### ***III.1 Tipologia delle operazioni da comunicare ed esenzioni dagli obblighi di comunicazione.***

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di Prysmian o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essa collegati.

Le operazioni oggetto di comunicazione includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- (q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari;
- (r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, in cui:
  - a. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
  - b. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - c. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione

sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Non sono oggetto di comunicazione:

- (a) con riferimento alle operazioni di cui alla lettera q) del precedente elenco, le cessioni in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (b) tutte le operazioni fintantoché non sia stato raggiunto un importo complessivo di euro 5.000, ovvero l'eventuale importo più elevato stabilito da Consob, nell'arco di un anno civile. Tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al precedente elenco.

### ***III.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti***

I Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano alla Società e alla CONSOB le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB e pubblicano le operazioni effettuate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono contenere le informazioni seguenti:

- (a) il nome della persona;
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione della Società;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni;

- (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

### ***III.3 Obblighi informativi della Società.***

La Società comunica al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione, con le modalità previste dalla legge.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB relative alle operazioni di cui al precedente paragrafo III.2, così come gli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società anche per la pubblicazione delle medesime operazioni effettuate.

In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, dovranno formulare apposita richiesta alla direzione *Corporate Affairs* della Società tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione, fornendo contestualmente tutte le informazioni necessarie affinché la Società sia nelle condizioni di provvedere alle comunicazioni richieste. La Società provvederà a effettuare la comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con le modalità previste dalla legge, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Previo accordo con gli Azionisti Rilevanti - che si impegnano nei confronti della Società a inviare le informazioni relative alle operazioni eventualmente compiute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata - la Società comunica alla CONSOB ed al pubblico, con le modalità previste dalla legge, le informazioni ricevute dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, e comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

## **IV. SOGGETTI PREPOSTI AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE, ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI E ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI. REGISTRO INTERNAL DEALING.**

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 9, del Regolamento Emittenti, il soggetto preposto al

ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Codice è individuato nel Responsabile della direzione Corporate Affairs, in collaborazione con *Investor Relations*.

Il soggetto preposto all'attuazione del Codice è individuato nella funzione Corporate Affairs.

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono la dichiarazione di cui all'Allegato 1 all'atto del ricevimento del Codice e si impegnano a notificare per iscritto, conservando copia della notifica, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti, richiamati nel presente Codice, con riferimento al compimento per loro conto di operazioni concernenti le quote o i titoli di credito di Prysmian S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le informazioni relative alle operazioni compiute, e le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, sono trasmesse alla Società all'attenzione del responsabile della direzione Corporate Affairs nei modi seguenti:

- (i) a mezzo fax e/o via e-mail (in formato pdf);
- (ii) consegna *brevis manu* presso la sede della Società, in Milano.

Il responsabile della direzione Corporate Affairs, o persona da questi incaricata, dovrà fornire un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione relativa alle operazioni compiute.

La direzione Corporate Affairs redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sulla base delle informazioni dai medesimi fornite con la compilazione dell'Allegato 1, e con i successivi aggiornamenti che le saranno comunicati.

## V. BLACK-OUT PERIOD

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non possono compiere le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede, nei 30 (trenta) giorni di calendario ("**Blackout Period**") precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione del progetto di bilancio, della relazione finanziaria semestrale e di ciascuna delle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo ed al 30 settembre (se prevista da calendario la loro approvazione e pubblicazione) della Società.

Non possono altresì essere compiute operazioni il giorno stesso in cui è prevista una delle comunicazioni di cui al punto precedente, fintantoché la comunicazione stessa non sia sta-

ta diffusa al pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, l'Amministratore Delegato può consentire ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Blackout Period:

- in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Di tale decisione deve essere data immediata comunicazione al soggetto preposto all'attuazione del Codice.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al soggetto preposto all'attuazione del Codice.

## **VI. SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 7 del Testo Unico o delle relative disposizioni applicative è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'articolo stesso.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate, la revoca per giusta causa dall'incarico.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

## **VII. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice è entrato in vigore a partire dalla data di rilascio da parte di Borsa Ita-

liana S.p.A. del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le successive modifiche sono state adottate con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2010 (in vigore a partire dal 1° gennaio 2011), del 23 giugno 2011 (in vigore a partire dal 1° luglio 2011), del 19 dicembre 2013 e da ultimo con modifiche e integrazioni apportate dall'Amministratore Delegato della Società a seguito di modifiche normative come da incarico affidatogli con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10 maggio 2016.

## **VIII. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

Il Codice potrà essere modificato e/o integrato dall'Amministratore Delegato della Società a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato.

Il soggetto preposto all'attuazione del Codice provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice nelle forme e procedure di cui al precedente paragrafo IV.

## **IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento delle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative ivi richiamate o connesse.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

o 0 O 0 o

## Allegato 1

Alla cortese att.ne del  
**Responsabile Direzione Corporate Affairs**  
Prysmian S.p.A.  
Milano (Italia)

### Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing ("Codice")

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
nella mia qualità di \_\_\_\_\_ e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Prysmian S.p.A.,

#### **dichiaro**

- (i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- (ii) di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente;
- (iii) che i soggetti a me strettamente legati ai sensi del Codice sono:

Natura della Correlazione	Cognome e Nome / Denominazione	Data e Luogo di Nascita / Sede Legale	Codice Fiscale

Mi impegno infine a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Con i migliori saluti,

---

(Luogo e Data)

---

(Firma)

### Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "**Codice della Privacy**"), prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Prysmian S.p.A., con sede legale in Milano, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Prysmian S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del Codice della Privacy, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.